

ASL8**PG/2012/ 0099842** del 17/10/2012 ore 09,36

Mittente : Cure Primarie

**Ai Medici utilmente collocati nella graduatoria
per la medicina dei servizi negli
Istituti penitenziari di competenza della ASL n. 8**

Destinatari : Ai MEDICI PER LA MEDICINA DEI S

Classifica : 2. Fascicolo : 30 del 2012



Oggetto: Medicina dei servizi negli Istituti penitenziari. Incompatibilità a seguito dei chiarimenti definiti dal Comitato permanente per la medicina generale nella seduta del 26.9.12.

In data 26.9.12 il Comitato Regionale per la Medicina Generale ha fornito una serie di chiarimenti relativi alla materia della medicina dei servizi, così come risulta disciplinata dall'ACN del 29.7.09, e ss.mm.ii. e dall'accordo raggiunto in sede di comitato regionale della Medicina Generale nella seduta del 04/07/2012.

A seguito dei suddetti chiarimenti risulta che:

- Gli incaricati della medicina dei servizi possono detenere soltanto un ulteriore rapporto convenzionale tra quelli regolati dall'ACN (art. 17, c. 4, ACN). Pertanto coloro che siano già titolari di due rapporti per ottenere e/o mantenere l'eventuale incarico di medicina dei servizi dovranno rinunciare ad un rapporto convenzionale.
- Ai medici titolari di continuità assistenziale può essere conferito un incarico di medicina dei servizi fino al completamento orario di 38 ore settimanali (art. 75, c. 1 e 2, ACN). Pertanto tale incarico non potrà superare le 14 ore settimanali.
- I medici titolari di assistenza primaria, in applicazione dell'accordo regionale in oggetto, dovranno tener presente che per ogni ora di incarico nella medicina dei servizi dovranno ridurre di 37,5 pazienti il massimale, considerando lo stesso pari a 1.500 scelte, così come meglio specificato nell'esempio.

Esempio:

- Se un medico ha 1500 scelte per poter ottenere 8 ore di medicina dei servizi dovrà raggiungere un numero di scelte pari a 1200;
- Se un medico ha 1800 scelte per poter ottenere 8 ore di medicina dei servizi dovrà ridurre i suoi pazienti fino al raggiungimento del massimale, pari a 1500, e successivamente ridurre ulteriormente un numero di pazienti equivalente alle ore dell'incarico; quindi come nell'esempio per ottenere 8 ore dovrà ridurre le sue scelte di ulteriori 300;



- Se un medico ha 1200 scelte può ottenere 8 ore di incarico senza alcuna riduzione.

Si fa inoltre presente che:

- L'opzione per l'attività esclusiva nella medicina dei servizi comporta la possibilità di essere incaricati sino a 38 ore al massimo come previsto dall'art. 75, comma 1, dell'ACN (fatto salvo quanto indicato al punto seguente);
- Ai sensi dell'art. 75, comma 5, dell'ACN citato in ogni caso i medici titolari di assistenza primaria non possono essere incaricati per più di 24 ore di medicina dei servizi, in questo caso non possono essere superati i 600 pazienti come stabilito dall'art. 75, comma 3, dell'ACN;
- L'Azienda ha stabilito di non conferire incarichi di medicina dei servizi inferiori alle 8 ore in quanto non si ritengono funzionali alle esigenze del servizio. Quindi, come nel precedente esempio, i medici di assistenza primaria per poter accedere a tale incarico non potranno detenere più di 1.200 scelte.

Restano in ogni caso ferme tutte le incompatibilità previste dall'ACN 29.7.09, e ss.mm.ii, con particolare riferimento agli artt. 17 e 75 più volte citati, nonché quelle previste dal bando per il "Potenziamento delle attività distrettuali di Cure Domiciliari" (Del. N°906 del 1/08/2007; Verbale del Comitato aziendale n°85 del 10/12/2010).

I medici già incaricati in relazione alla medicina dei servizi saranno al più presto convocati per la rimodulazione degli incarichi e la rimozione di eventuali incompatibilità, sino a tale momento restano validi gli incarichi come originariamente conferiti.

Ai nuovi incarichi si applicherà quanto sopra indicato.

Il Direttore
Dott. Antonello Corda

